

Esonero parziale dagli obblighi occupazionali – Legge 68/1999

Vademecum per le aziende

1. PRESENTAZIONE ISTANZA

La ditta interessata compila il [modello A- Istanza di concessione esonero](#) e lo invia, compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla definizione delle speciali condizioni che giustificano l'esonero, all'indirizzo pec politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it.

- *L'istanza di concessione dell'esonero parziale deve essere presentata alla Regione in cui ha sede l'unità produttiva per cui si chiede l'esonero.*
- *Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate nella stessa Regione, la domanda è presentata alla Regione in una unica istanza.*
- *Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse Regioni, la domanda è presentata alla Regione in cui l'azienda ha la sede legale, che la trasmette alle altre Regioni interessate per le concessioni di loro competenza.*

2. TEMPISTICHE

L'Ufficio regionale competente trasmette all'azienda la comunicazione di avvio procedimento congiuntamente alla concessione dell'esonero in via provvisoria, che decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

L'esito finale dell'istruttoria verrà pubblicato sul [sito regionale](#) entro 120 giorni con determinazione dirigenziale.

Contro il provvedimento è possibile fare ricorso ai sensi di legge.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Massimo 36 mesi.

Eventuali variazioni inerenti la natura giuridica dell'impresa o l'assetto organizzativo della medesima, intervenute nel corso del periodo di concessione, vanno comunicate con l'apposito [modello D - Comunicazioni relative alla variazione dei dati aziendali](#).

4. RINNOVO

E' possibile, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, procedere con la richiesta di rinnovo per ulteriori massimi 36 mesi.

La richiesta di rinnovo va presentata utilizzando l'apposito [modello B - Istanza di rinnovo esonero](#) da inviare, compilato in ogni sua parte, all'indirizzo pec politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it.

Entro 120 giorni l'esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul [sito regionale](#) con determinazione dirigenziale.

ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO

- la ditta riceve, a mezzo pec, l'avviso di pagamento di quanto dovuto per l'annualità precedente.

ENTRO IL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO

- la ditta provvede al versamento di quanto dovuto con la possibilità di effettuare 2 pagamenti (acconto entro il 31 luglio e saldo entro il 15 ottobre).

5. MODALITA' DI PAGAMENTO

Dal 7 febbraio 2024 al 7 marzo 2024 sarà disponibile un apposito applicativo on line per inserire le dichiarazioni di versamento (seguiranno ulteriori comunicazioni).

L'Ufficio competente, entro il 30 giugno, provvede a inviare al datore di lavoro l'avviso per il pagamento di quanto dovuto, ai sensi del D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217 e ss.mm.ii.

I pagamenti devono essere effettuati con PiemontePAY <https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/> e possono essere completati direttamente on-line oppure recandosi successivamente presso canali fisici tradizionali (agenzie bancarie, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e uffici postali), con l'avviso di pagamento prodotto dal sistema PiemontePAY.

Per informazioni : Settore Politiche del Lavoro – 011/4325554 – 011/4328488.

6. SANZIONI

In caso di mancato o inesatto pagamento l'ufficio diffida la ditta a sanare entro 15 giorni lavorativi; trascorso tale termine avverrà la dovuta segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per l'irrogazione delle sanzioni previste.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L 68/99
- DM 357/2000 PROCEDIMENTO
- DM 193/2021 IMPORTO
- DGR n.10-5968 del 18/11/2022